



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici

Registrata in data **27/08/2019** al nr. **525** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **27/08/2019** al nr. **91** del Registro del Settore

OGGETTO: Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise di Appello.

Il Responsabile del Servizio

- Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3353 del 21.05.2019 - con il quale è stata conferito, con decorrenza immediata e sino a tutto il 31.12.2019, al Dott. Ivan Salvator Costa, l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con conseguente attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto l'art.13 della legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni e integrazioni, rubricato Formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari, che testualmente recita: “In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello. Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore.
- Visto l'art. 96, comma 1, D.Lgs 267/2000 – Riduzione degli Organismi collegiali – che testualmente recita: “Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia”
- Accertato che la Commissione in argomento non è stata compresa fra quelle indispensabili;
- Ritenuto pertanto, che l'atto rientra nella competenza del sottoscritto;

- Visto l'elenco permanente dei Giudici popolari di Corte d'assise di cui all'art. 21 della legge 10.04.1951, n. 287, sostituito dall'art.3 della legge 05.01.1952, n. 405;
- Visto l'art. 10 della legge 287/1951 – Requisiti dei Giudici Popolari della Corte di Assise di Appello - che recita: “I giudici popolari per le Corti di assise di appello, oltre i requisiti previsti dal precedente art. 9 devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
- Dato atto che il giorno il giorno 01 del mese di aprile u.s. è stato affisso il manifesto invitante i cittadini in possesso dei requisiti e non ancora iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a presentare domanda non più tardi del mese di luglio per essere inclusi negli elenchi integrativi;
- Dato atto che nei termini previsti non è stata presentata alcuna domanda di iscrizione;
- Visto l'elenco predisposto dall'ufficio comunale nel quale sono ricompresi n. 30 nominativi di cittadini che pur non avendo presentato la relativa domanda risulterebbero in possesso dei requisiti voluti dalla legge per essere compresi nell'elenco suddetto;
- Visto che negli elenchi vanno ricompresi tutti i cittadini residenti nel Comune ed in possesso dei requisiti con le esclusioni previste dall'art. 12 legge n. 287/1951;
- Visto che rientra nei poteri del sottoscritto iscrivere d'ufficio anche i cittadini che non hanno fatto domanda purché residenti nel territorio del Comune ed in possesso dei requisiti sopra elencati;
- Vista la circolare n. 147 del 02.01.1953, del Ministero di grazia e giustizia, con la quale è stato precisato che coloro i quali hanno un titolo finale di studio di scuola media di 2° grado devono essere iscritti d'ufficio anche negli elenchi comunali dei Giudici popolari di 1° grado, essendo la duplice iscrizione degli elenchi comunali presupposta dall'art. 22 della legge 287/1951 sostituito dall'art. 1 della legge 1141/1956;
- Visto l'elenco predisposto dal competente ufficio comunale, nel quale sono stati riportati n.9 nominativi dei cittadini per i quali si propone la cancellazione per decesso, emigrazione, superamento dei 65 anni di età, perdita della cittadinanza italiana, perdita dei diritti civili e politici;

D E T E R M I N A

1. Di approvare i seguenti elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari delle corti di Assise di Appello per il biennio 2020/2021, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A) delle nuove iscrizioni comprendente n. 30 nominativi;
 - Allegato B) delle cancellazioni comprendente n. 9 nominativi;
2. Dato atto che l'elenco permanente dei giudici popolari delle Corti di Assise andrà ad avere, tenuto conto delle variazioni, n. 119 persone
3. Copia della presente determinazione, a norma dell'art. 15, ultimo comma, della legge 287/1951, viene trasmessa al Sig. presidente del Tribunale di Nuoro entro il 10 settembre 2019.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Piras Rita Francesca

Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **27/08/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 27/08/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator